

1848. 1. luglio.

progetto di legge

Una grave <sup>necessità</sup> ~~difficoltà~~ si riscontra nella nostra legislazione - Noi abbiamo i Codici Civile, penale, Commerciale e di procedura criminale, ma noi ignoriamo i motivi delle disposizioni legislative nei medesimi <sup>contenute</sup>. È indispensabile che questo ~~si faccia~~ <sup>si faccia</sup> si faccia con un <sup>scopo</sup> di fatto l'interpretazione di una legge oscura od ambigua deve ricorrere alla ragione occupazionale o finale della medesima, onde procedere con sicurezza nella sua applicazione, o sia impossibile di avere ricorso a queste ragioni collocate nei paragrafi sono ignote.

Un altro è necessario una revisione di questi codici onde porti in armonia colle nuove scoperte istituzionali, tanto più nelle circostanze che si dovrà formare una legislazione comune anche alle nuove provincie unite. Egli è però facile il persuadersi che non possono con prudenza saggi consiglieri ipotucarsi queste disposizioni legislative, e tanto meno scritte le nuove provincie, se non sono conosciute le particolari ragioni, alle quali s'è appoggiato.

aggiungasi ancora che le legislazioni sono l'espressione dei bisogni, degli agguisti e delle civiltà di una nazione e quindi servono di monumento storico alla futura generazione. Questo scopo non potrebbe compiutamente ottenersi se le leggi non fossero considerate di tutti i motivi e delle circostanze che le necessitano e i motivi e le disposizioni dei codici, esistendo già ordinati presso il Governo, e facile di manifestarli.

Quindi io propongo il seguente progetto di legge

1.  
Entro un anno dallo spresato della presente legge si faranno di pubblica ragione, col mezzo dello stampo, per cura del Governo, le disposizioni che ebbero luogo ed i motivi che riguardano la compilazione dei quattro Codici Civile, penale, Commerciale e di procedura criminale.

2.

Questa pubblicazione contenga i primi progetti dei  
Codici, le osservazioni dei Senati e delle relative  
Commissioni, come pure le discussioni del Consi-  
glio di Stato.

Il Ministro di Grazia e Giustizia è incaricato  
dell'esecuzione della presente legge.

Fino 26. Maggio 1863 Il Deputato prof. Gennaro

---

progetto di legge  
deputato Gerina

---

Concorso in pub. lettura  
del 26. giugno.

---

Da ~~concorso~~ dicit. reg.  
est.